

STATUTO

**SOLIDARIETA' APRUTINA
COOPERATIVA SOCIALE A1 A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBA ADRIATICA TE VIA DUCA
D'AOSTA 46

Numero REA: TE - 164315

Codice fiscale: 01922250673

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" - REPERTORIO N. 48.784 RACCOLTA N. 20.134	
	STATUTO	
	"SOLIDARIETA' APRUTINA COOPERATIVA SOCIALE A1 a r.l.".	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Alba Adriatica (TE) la	
	Società cooperativa denominata "SOLIDARIETA' APRUTINA COOPERA-	
	TIVA SOCIALE A1 a r.l.".	
	Essa potrà istituire filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, con delibera dell'organo amministrativo.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	ART. 3 SCOPO - OGGETTO	
	La cooperativa opera senza finalità lucrative e persegue l'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi so-	

	cio-sanitari ed educativi (Articolo 1 comma 1 lettera a) della
	Legge n. 381/1991).
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può
	svolgere la propria attività anche con terzi. La cooperativa
	opera nei seguenti settori: servizi ai sensi della legge 8 no-
	vembre 1991 n. 381.
	La cooperativa persegue i seguenti scopi principali:
	La Cooperativa si propone lo sviluppo e la gestione dei se-
	guenti servizi:
	a) di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, ri-
	abilitativo a favore di cittadini o comunque di persone in
	condizioni di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione;
	b) di orientamento, consulenza, informazione e di sostegno in
	particolare a favore dei soggetti deboli e dei nuclei fami-
	gliari comprendenti soggetti esposti a rischi sociali e sani-
	tari;
	c) di ricerca, progettazione, riqualificazione ed aggiornamen-
	to nell'ambito delle attività socio-sanitarie, educative e
	normative;
	d) di prevenzione e promozione sociale del territorio locale;
	e) di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, ri-
	abilitativo, ricreativo ed informativo per la generalità dei
	cittadini;
	f) progettazione di servizi sociali e di assistenza finalizza-
	ta alla partecipazione a bandi pubblici e gara d'appalto;

	g) assistenza scolastica ad alunni in situazione di disabilità
	e vulnerabilità sociale ed economica;
	h) di sostegno durante i soggiorni climatici e di vacanza per
	soggetti in difficoltà o per Enti ed organizzazioni operanti
	nei settori socio-sanitari, di promozione ed organizzazione
	del tempo libero;
	i) di segretariato sociale per soggetti privati in difficoltà
	o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-
	sanitari ed informazioni sulle previdenze legislative esisten-
	ti;
	l) servizio di informazione e orientamento per approfondire e
	a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di mas-
	sa, la conoscenza dei problemi delle persone in condizione di
	svantaggio sociale o a rischio di emarginazione con relativa
	attività di carattere amministrativo e raccolta dati territo-
	riali;
	m) d'integrazione per gli immigrati concernenti l'assistenza
	linguistica e culturale, servizio d'informazione sulla norma-
	tiva concernente l'immigrazione i diritti e doveri e condizio-
	ne dello straniero, sostegno socio-psicologico e socio-
	sanitario;
	n) di mediazione culturale e linguistica ed integrazione cul-
	turale;
	o) progettazione ed erogazione di servizi di assistenza educa-
	tiva in favore dei minori, persone anziani, disabili, malati

	psichici, persone senza fissa dimora, migranti e minoranze et-
	niche;
	p) progettazione e realizzazione di programmi d'inserimento
	lavorativo;
	q) servizi di tutoraggio nell'ambito dei programmi
	d'inserimento lavorativo.
	La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, po-
	trà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-
	strutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè potrà
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della
	legge 31 gennaio 1992, numero 59 ed eventuali norme modifica-
	tive ed integrative.
	La Cooperativa potrà usufruire di tutti i contributi ed agevo-
	lazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Provincie e
	Comuni, nonchè da privati e dalla Comunità Europea. La Coope-
	rativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto
	sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi
	sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e
	contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione
	dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indiret-
	tamente, attinenti al medesimo, comprese operazioni immobiliari,
	mobiliari, creditizie e finanziarie.
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo

	contingenti opportunità - la propria attività con quella degli	
	Enti pubblici e privati territoriali e degli altri enti coope-	
	rativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi, società miste ed	
	alle altre forme organizzative frutto dell'associazionismo co-	
	operativo.	
	La Cooperativa potrà avvalersi dell'opera di obiettori di co-	
	scienza che prestano servizio civile sostitutivo al servizio	
	militare, a norma delle vigenti leggi.	
	Tutte le attività ed i servizi offerti dalla Cooperativa ven-	
	gono forniti agli enti pubblici e privati.	
	La cooperativa, per il raggiungimento dello scopo sociale, po-	
	trà altresì concorrere a pubblici appalti e potrà stipulare	
	convenzioni con Enti pubblici e privati.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 4 (Soci ordinari)	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche e/o le per-	
	sone giuridiche che abbiano maturato una capacità professiona-	
	le nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che co-	
	munque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali	
	con la propria attività lavorativa o professionale. In nessun	
	caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio im-	
	prese identiche od affini, o partecipano a società che, secon-	
	do la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per	
	l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperati-	

va.

Art. 5 SOCI VOLONTARI

A mente dell'art. 2 della legge 381/91 è altresì prevista nell'ambito dei soci cooperatori, la presenza dei soci volontari per coloro dei quali, rispondendo alle caratteristiche di cui all'articolo che precede prestini gratuitamente la propria opera ai soci lavoratori sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la totalità dei soci. I soci volontari non potranno superare il 50% del numero complessivo dei soci e verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, o l'indicazione in caso di persone giuridiche della sede, denominazione oggetto e legali rappresentanti;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

		c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.
		L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
		La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, ai sensi di legge.
		L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
		Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
		L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
		Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)
		I soci hanno diritto di:
		a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla ele-

	zione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Coopera-	
	tiva nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti	
	e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli	
	organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi	
	alla gestione sociale;	
	d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammini-	
	stratori;	
	b) mettere a disposizione le proprie capacità professionali e	
	il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato;	

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dall'iscrizione ai sensi di legge. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno novanta giorni.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve i diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,

	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
	cio:
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti
	per la partecipazione alla società;
	b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-
	bilità previste dal precedente articolo 5;
	c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
	d) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
	e) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a par-
	tecipare ai lavori dell'impresa sociale;
	f) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineri-
	scano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non con-
	sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o
	che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto i);
	g) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento
	della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti
	contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
	h) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli
	interessi sociali;
	i) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordi-
	nato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta

causa o per giustificato motivo soggettivo;

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti c), i) e j), l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 19, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-

	porto effettivamente versato e rivalutato.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni
	dall'approvazione del bilancio stesso.
	Art. 13 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versa-
	ta, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità
	di cui al precedente articolo 13.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
	sponsabilità dei soci cessati)
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
	vo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-

borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Strumenti finanziari non partecipativi)

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi

vi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art.

2526, ultimo comma e l'art. 2483 del codice civile.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 17 (Ristorno)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei

soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti

	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio
	1992 n. 59;
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
	prevalente;
	e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera
	e) dell'art. 16.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-
	zione di riserve indivisibili.
	TITOLO VI
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
	Art. 19 (Decisioni dei soci)
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-
	pongono alla loro approvazione.
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-
	ti dei soci.
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),
	c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o
	sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di
	cui all'articolo successivo.
	In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle prece-
	denti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono
	essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle for-
	me di cui al successivo art. 21.
	Art. 20 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o
	consenso espresso per iscritto)
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi
	con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale
	dovrà risultare con chiarezza:
	- l'argomento oggetto della decisione;
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;
	- l'indicazione dei soci consenzienti;
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o

	astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-	
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà	
	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto ai sensi di legge da almeno 90	
	(novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio coope-	

	ratore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressamente	
	previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garan-	
	tire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente	
	diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora del-	
	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	

semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 19 del presente statuto, la delibera va assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Art. 23 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti ai sensi di legge da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo rimane in carica a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni o per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 27 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 31 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 32 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente maturati;

	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,
	n. 59.
	TITOLO VIII
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Art. 35 (Regolamenti)
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo dovrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.
	Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
	1) E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
	2) E' vietato remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsti per i dividendi.
	3) Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né du-

28 di 29

Certifico io sottoscritto, Dott. **Franco CAMPITELLI**, Notaio
in Giulianova, iscritto nel distretto notarile di Teramo e
Pescara, che la presente copia su supporto informatico è
conforme all'originale nei miei atti con gli annessi
allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Giulianova, li ventinove novembre
duemilasedici nel mio studio in via Quarnaro n. 20.
Firmato digitalmente: Franco CAMPITELLI Notaio